

Sentenza Corte di Cassazione 3 agosto 2001, n. 10771

Sezione Lavoro

Dipendente distaccato – Potere di licenziamento – Permane in capo al distaccante

In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare.